ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-826 del 20/02/2019

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RICCI EMER per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento di Bovini da Latte, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n.1558 Loc. Castello di

Serravalle

Proposta n. PDET-AMB-2019-871 del 20/02/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta RICCI EMER per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento di Bovini da Latte, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta RICCI EMER (C.F. RCCMRE72R08A944P e P.IVA 01580891206) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola e Allevamento di Bovini da Latte, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴ {Soggetto competente ARPAE AACM di Bologna}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵ {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}
 - Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁶ {Soggetto competente ARPAE AACM di Bologna}.

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁶ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e s.m.i.

- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C e D al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
- 5. Obbliga la ditta RICCI EMER a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁹.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

• La ditta RICCI EMER (C.F. RCCMRE72R08A944P e P.IVA 01580891206) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona di Silvia Bernardi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 05/10/2018 (Prot. n. 50724) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

di utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici e comunicazione in materia di acustica.

• Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 54536 del 26/10/2018 (pratica SUAP n. 2057/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/10/2018 al PG/2018/25222 e confluito nella **Pratica SINADOC 31935/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

• L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 31/10/2018, PGBO/2018/25779, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

• Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 59186 del 23/11/2018 (pratica SUAP n. 2057/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/11/2018 al PG/2018/27691 e confluito nella **Pratica SINADOC 31935/2018**, ha trasmesso la documentazione integrativa alla domanda, presentata volontariamente dalla Ditta e necessaria alla valutazione della matrice emissioni in atmosfera.

• Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 8958 del 19/02/2019 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM di Bologna in data 19/02/2019 al PG/2019/26983, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale e pareri favorevoli/nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di Valsamoggia ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

• Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE ¹¹. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € XXXX,XX come di seguito specificato:

 Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.00.

- Allegato B - matrice utilizzazione agronomica liquami zootecnici non soggetto in quanto proroga di comunicazione esistente.

- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera pari a € 0,00, in quanto non soggetto ad autorizzazione.

- Allegato D - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 20/02/2019

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Il Funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Stefano Stagni¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Firma apportata ai sensi: della Delibera del Direttore Generale di ARI



Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Valsamoggia (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici a servizio del personale addetto alla stalla.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PG/2018/25779 del 31/10/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 8958 del 19/02/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2019 al PG/2019/26983. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE:

 Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Valsamoggia in data 05/10/2018 al Prot.n. 50724

Pratica Sinadoc 31935/2018



(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro c/o Municipio di Crespellano Piazza Berozzi n. 3 40053 VALSAMOGGIA suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE A.R.P.A.E - SAC di Bologna aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente Impresa RICCI EMER (Pratica Suap n. 2057/18) per "allevamento bovini da latte" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Secchiano 1558 -Località Castello di Serravalle. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 54536 del 26/10/2018, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro:

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 59186 del 23/11/2018 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- ARPAE-ST Distretto di Montagna SINADOC n. 31935/2018 del 31/10/2018 prot. 25779, pervenuto al prot. n. 55519 del 02/11/2018;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 7865 del 13/02/2019;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta Impresa RICCI EMER per le matrici "Nuova Autorizzazione allo Scarico di acque reflue, impatto acustico e emissioni in atmosfera" relativamente alla attività di "allevamento bovini da latte" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Secchiano 1558 – Località Castello di Serravalle;



(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 7865 del 13/02/2019 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Secchiano n. 1558 località Castello di Serravalle distinto catastalmente al Foglio 8 Mappale 247 sezione Castello di Serravalle M320D è insediato <u>rispetto al RUE e PSC vigenti:</u>

Sistema naturale e ambientale - territorio rurale - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ARP:

- l'area si trova all'interno di territorio rurale TR (art. 6.1 PSC Norme);
- Insediamenti incongrui nel territorio rurale

Fabbricato Fg. 8 Mapp. 247 AL. 1 Edifici E complessi agricoli in uso n. 33;

- Tutele e vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica:
- connettivo ecologico diffuso;
- Tutele e vincoli relativi al sistema idrogeologico;
- aree sottoposte a vinolo per scopi idrogeologici ai sensi del RDC n. 3267/1923;
- zone di protezione delle acque collinari e montane nel territorio pedecollinare e di pianura Settore C: Bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori A e B;
- Rischio di frana: U.I.E. a rischio medio R2:
- Attitudine alle trasformazioni edilizie e urbanistiche:
- U.I.E. non idonee ad usi urbanistici;
- Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche rispetti:
- Osservatorio astronomico di Montepastore
- Rete ecologica di livello locale:
- Connettivo ecologico diffuso; tipo A
- contesto territoriale C7 (Contesto di castello di Serravalle, fino al confine con la Provincia di Modena);

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che, relativamente a tale matrice, la ditta richiedente ha fornito una corrispondente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che "trattasi di attività produttiva, allevamento di bovini da latte, che non utilizza impianti o macchinari rumorosi (compresi impianti di trattamento aria o altro)";

In proposito, si precisa che, concordando con quanto indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31935/2018 del 31/10/2018 prot. 25779 (pervenuto al prot. n. 55519 del 02/11/2018) e dando atto nel contempo che non esistono nelle vicinanze bersagli sensibili potenzialmente esposti a rumorosità, non si ravvisa la necessità di acquisire una relazione previsionale sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.



(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe III "Aree di tipo misto";

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

trattasi di scarico proveniente unicamente da un servizio igienico a disposizione del personale addetto alla stalla: relativamente agli scarichi fognari, si prende atto di quanto indicato nel parere favorevole, con prescrizioni, di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31935/2018 del 31/10/2018 prot. 25779, pervenuto al prot. n. 55519 del 02/11/2018;

Tenuto conto di quanto sopra riportato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **Impresa RICCI EMER** per le matrici "Nuova Autorizzazione allo Scarico di acque reflue, impatto acustico e emissioni in atmosfera" relativamente alla **attività di "allevamento bovini da latte"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Secchiano 1558 – Località Castello di Serravalle, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

relativamente alla matrice impatto acustico:

Preso atto che, relativamente a tale matrice, la ditta richiedente ha fornito una corrispondente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che "trattasi di attività produttiva, allevamento di bovini da latte, che non utilizza impianti o macchinari rumorosi (compresi impianti di trattamento aria o altro)", per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che, comunque, i livelli di rumorosità generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III "Aree di tipo misto".

In proposito, si precisa che, concordando con quanto indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31935/2018 del 31/10/2018 prot. 25779 (pervenuto al prot. n. 55519 del 02/11/2018) e dando atto nel contempo che non esistono nelle vicinanze bersagli sensibili potenzialmente esposti a rumorosità, non si ravvisa la necessità di acquisire una relazione previsionale sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

• relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

• relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie (trattasi di scarico proveniente unicamente da un servizio igienico a disposizione del personale addetto alla stalla):

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:



(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- **A.** l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5 della tab. A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003;
- **B.** nel caso si trattasse di zona soggetta a vincolo, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e successive modifiche;
- **C.** ogni fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- **D.** dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica delle vasche tipo Imhoff e del degrassatore, che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- **E.** dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica dei filtri batterici anaerobici, che dovranno essere controlavati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- **F.** gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti igienico/sanitari o ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli oppure il formarsi di impaludamenti e/o dissesti idrogeologici;
- **G.** non sono ammissibili altezze della massa filtrante superiori a m 1,50 oppure inferiori a m 0,90;
- **H.** le acque meteoriche derivanti dai coperti dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale separatamente dal sistema di trattamento delle acque nere e quindi a valle di esso;
- I. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- **J.** nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- **K.** dovranno essere effettuati durante la stagione primaverile ed estiva interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 10 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea, la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico;
- L. entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere stipulato con azienda specializzata un contratto di manutenzione programmata con cadenza annuale relativo agli interventi da effettuarsi sul sistema di depurazione;



(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- M. nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale o di dissesto idrogeologico, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol e non producano mai inconvenienti igienico/sanitari.
- **N.** il presente parere è riferito esclusivamente alle acque ed al corpo ricettore indicati nel sopra citato parere ARPAE-ST Distretto di Montagna SINADOC n. 31935/2018 del 31/10/2018 prot. 25779 (pervenuto al prot. n. 55519 del 02/11/2018) e sono fatte salve eventuali future valutazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL.
- **O.** i pozzetti di ispezione dovranno essere riconoscibili, mantenuti sempre puliti, in perfetta efficienza ed accessibili per tutto l'arco dell'anno;
- **P.** ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.



Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.P.R. 152/2006

Esiti della valutazione

In data 14/10/2014 al n. 13670, la ditta RICCI EMER ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

Allevamento di Bovini da Latte sito Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc.
 Castello di Serravalle.

La Provincia di Bologna in data 22/12/2014 al PG. 181124 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

- 1. La società/dittà Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
- 2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- 3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

- 4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013.
- 5. La società/dittà Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna.

Pratica Sinadoc 31935/2018



Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 comma 1 Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dell'Emissione

Ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'attività di Allevamento di Bovini vista la quantità dei capi dichiarata, rientra all'interno delle soglie previste dell'art. 272 comma 1 - allegato IV Dlgs 152/2006 smi parte 1 e allegato 1A DGR 2236/2009 smi.

Pertanto l'emissione in atmosfera orignata dall'attività medesima, non è soggetta ad autorizzazione per la matrice le emissioni in atmosfera, ma soggetta al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Prescrizioni

- 1. La dichiarazione resta valida per tutto il tempo in cui l'attività o l'impianto vengono esercitati con le caratteristiche descritte nella dichiarazione. In caso di variazioni rispetto a quanto comunicato (nominativo del titolare, collocazione della sede operativa o legale, ecc.) va presentata una nuova dichiarazione.
- 2. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo.

Pratica Sinadoc 31935/2018



Comune di Valsamoggia (BO), via Secchiano n. 1558 Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla ditta RICCI EMER ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot.n. 8958 del 19/02/2019 agli atti di ARPAE AACM in data 19/02/2019 al PG/2019/26983, ha provveduto a rilasciare parere posituivo con prescrizioni e non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- 1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
- 2. i livelli di rumorosità generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III "Aree di tipo misto".
- 3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pratica Sinadoc 31935/2018

¹ Documento allegato al PGBO/2018/25222

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.